



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI
A.T.O. CATANZARO

N. 6/2019 Data: 11 luglio 2019	Oggetto: Affidamento in proroga del servizio di gestione temporanea dell'impianto tecnologico di selezione dei rsu e valorizzazione della rd in loc. Cucullera Nobile di Alli a Catanzaro alla società Ecologia Oggi Spa, per il periodo 01/04/2019-30/09/2019 e approvazione del relativo schema di contratto. CIG 7975498527
-----------------------------------	--

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE

PREMESSO:

- che la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, approvando l'apposita Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 "*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*" (BUR n. 36 del 11 agosto 2014), a mezzo della quale definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;
- che, la sopra citata L.R. n. 14/2014, all'art. 1, comma 2:
 - lett. b) individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
 - lett. c) individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- che, in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della medesima legge regionale, l'ATO Catanzaro coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Catanzaro;

DATO ATTO:

- che in data 16 febbraio 2016 è stata sottoscritta la Convenzione, Rep. n. 14, tra i Comuni dell'ATO Catanzaro (sottoscritta da n. 40 Amministrazioni comunali), integrata successivamente dalle Convenzioni di seguito specificate e sottoscritte dai Comuni che inizialmente non vi avevano aderito:
 - in data 11 marzo 2016 Convenzione, Rep. n. 43, sottoscritta da n. 31 Amministrazioni comunali;
 - in data 27 aprile 2016 Convenzione, Rep. n. 58, sottoscritta da n. 07 Amministrazioni comunali;
 - in data 19 giugno 2018 Convenzione, Rep. n. 29, sottoscritta da n. 02 Amministrazioni comunali;

CONSIDERATO:

- che con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci - ATO CZ - n. 2 del 29 aprile 2016, è stato approvato il Regolamento di funzionamento degli Organi di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Catanzaro, composto da n. 9 articoli, in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, redatto ai sensi della L.R. n. 14/2014, art 4, comma 6;
- che con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci - ATO CZ - n. 3 del 29 aprile 2016 è stato nominato Presidente della Comunità d'Ambito il Sindaco del Comune di Catanzaro e Vice Presidenti della Comunità d'Ambito i Sindaci del Comune di Lamezia e di Soverato;
- che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del citato Regolamento, la Comunità in occasione della prima seduta di ogni anno ratifica il prospetto degli abitanti dei Comuni dell'ATO, aggiornato a cura dell'Ufficio Comune sulla base dell'ultima rilevazione ISTAT disponibile;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- la Regione Calabria con legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54, all'art. 6 ("Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito"), comma 1, ha stabilito: "*entro il 30 giugno 2018 le Comunità d'Ambito di cui all'art. 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, con decorrenza dal 01 gennaio 2018*";
- il Presidente dell'ANCI, con nota prot. n. 80/18 del 19 giugno 2018, ha chiesto che il suddetto termine del 30 giugno venisse prorogato per un periodo pari a sei mesi, spostando al 01 gennaio 2019 il definitivo subentro dei Comuni calabresi nei contratti di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti;
- la Regione Calabria, con nota prot. n. 216628 del 21 giugno 2018, nel riscontrare la suddetta nota dell'ANCI, ha subordinato l'accettazione di quanto ivi richiesto, all'impegno da parte dell'assemblea della Comunità del rispetto del termine del 31 dicembre 2018, quale data ultima per il subentro alla Regione e per l'adozione delle Delibere dei rispettivi Consigli Comunali di ratifica dei contratti di subentro entro la data del 30 novembre 2018;
- la Comunità d'Ambito, con provvedimento n. 2 del 4 luglio 2018, ha deliberato "*di impegnarsi al rispetto del termine del 31 dicembre 2018, quale data ultima per il subentro alla Regione e all'adozione da parte dei rispettivi Consigli Comunali delle Delibere di ratifica dei contratti di subentro entro la data del 30 novembre 2018*";
- la Regione Calabria, con L.R. n. 29 del 03 agosto 2018, ha accolto la richiesta di proroga formulata dagli Enti locali, al fine di accompagnare le condizioni di successione ed assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale di cui trattasi e, a modifica del comma 2 dell'art. 6 bis della L.R. n.14/2014, ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per il subentro delle Comunità d'Ambito nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- la Comunità d'Ambito con provvedimento n. 8 del 17 dicembre 2018, in particolare:
 - prendeva atto delle tariffe determinate dalla Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio con nota prot. n. 316360 del 21 settembre 2018;
 - approvava, per l'esercizio finanziario 2019 di ciascun Comune, il criterio di scaglionamento tariffario in funzione della percentuale della Raccolta Differenziata applicata dalla Regione Calabria per l'annualità 2018;
- i rispettivi Consigli Comunali, nel manifestare la volontà di subentrare alla Regione Calabria, a far data dal 1° gennaio 2019, nei contratti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito comunale, tra l'altro hanno precisato e dato atto che il subentro implicasse "*la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali che ne sono oggetto e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro, condizione che devono intendersi assicurate dalla Regione Calabria che ha programmato il subentro*";
- la Regione Calabria alla data del 31 dicembre 2018, nonostante il sistema di trattamento dei rifiuti regionale si sostenesse mediante l'utilizzo di impianti pubblici e privati (quest'ultimi per legge regionale definiti di interesse pubblico), ha inteso prorogare esclusivamente gli impianti pubblici, non garantendo la perdurante vigenza e validità dei rapporti contrattuali e la effettiva opponibilità al contraente privato della determinazione di subentro;
- la condizione di mancato subentro dei Comuni calabresi ai contratti con i gestori degli impianti privati ha comportato all'inizio dell'anno 2019 che gli operatori, in assenza di contratto, non hanno consentito, a far data dal 1° gennaio 2019, il conferimento presso i rispettivi impianti della FORD e degli scarti di lavorazione, creandosi una criticità regionale;

DATO ATTO CHE nella riunione del 7 gennaio 2019, tenutasi presso la Cittadella Regionale, Dipartimento Ambiente e Territorio, alla presenza, tra l'altro dei Presidenti e dei Direttori degli ATO, dei rappresentanti delle aziende private e dei Comuni calabresi:

- i gestori degli impianti privati presenti hanno riferito che senza garanzia di pagamento da parte della Regione non avrebbero proseguito nel servizio di trattamento dei rifiuti nei rispettivi impianti, in quanto il frazionamento dei pagamenti e la nota difficoltà economica in cui versano i Comuni Calabresi avrebbe condotto con certezza al fallimento le loro aziende;
- la Regione si è resa disponibile "*... a supportare i Comuni in questa delicata fase di passaggio, sia nella fase di gestione dei contratti, da svolgersi anche mediante apposita delega da parte della Comunità d'Ambito, sia nella fase di predisposizione delle procedure di scelta del contraente, a condizione che i Comuni assicurino un flusso di cassa continuo in grado di garantire il puntuale pagamento dei gestori. Al riguardo ha confermato che, per facilitare i versamenti comunali, la Regione consentirà anche la rateizzazione delle annualità pregresse anni 2017-2018*";

- per assicurare i gestori privati affinché proseguissero il servizio, interrotto da giorno 1° gennaio 2019 e superare le criticità sollevate da alcuni Presidenti/Direttori degli Ambiti Territoriali, per come riportato nella nota regionale n. 16 gennaio 2019, n. 17840, si è stabilito il seguente iter procedimentale:
 - *i contratti scaduti al 31-12-2018, inerenti la gestione degli impianti privati, saranno rinnovati con firma congiunta dei rappresentanti della Regione e delle Comunità d' Ambito volta per volta interessate, per un periodo di tre mesi, nelle more che le Comunità predispongano quanto necessario per definire le nuove procedure di scelta del contraente. Una prima bozza di detti atti sarà prodotta dalla Regione e sarà posta all'attenzione delle parti interessate, pubbliche e private, entro la giornata di mercoledì 9 gennaio;*
 - *a detti contratti devono aderire con proprio provvedimento i singoli comuni interessati, che contestualmente assumeranno il necessario impegno di spesa; in alternativa, per come proposto dall'ATO CS, i comuni, dopo aver assunto l'impegno di spesa, potranno delegare la Comunità d'Ambito, e per essa l'Ufficio Comune, alla sottoscrizione del contratto ponte;*
 - *con il medesimo provvedimento, i comuni daranno anche atto dell'avvenuto subentro nei contratti aventi scadenza nel corso del 2019, assumendo, anche in questo caso, il necessario impegno di spesa;*
 - *decorsa la data del 31 gennaio, la Regione procederà con il commissariamento dei comuni che non avranno ancora deliberato in ordine ai precedenti punti 2 e 3. A tal fine, l'Ufficio Comune di ogni singola ATO comunicherà l'elenco dei comuni inadempienti entro la data del 3 febbraio 2019. Resta comunque inteso che in mancanza della sottoscrizione dei contratti con i privati, questi potranno non accettare i rifiuti comunali;*
 - *i Presidenti delle singole Comunità procederanno, in tempi strettissimi e comunque entro il 19 gennaio, a convocare l'assemblea dei sindaci per renderli partecipi delle risultanze della riunione e per proporre la facoltà di emettere delibera per la richiamata delega alla Regione;*

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- i Comuni dell'ATO Catanzaro hanno deliberato sia il subentro nella gestione del sistema dei rifiuti sia la delega al Direttore dell'ATO Catanzaro alla sottoscrizione dei contratti congiuntamente alla Regione Calabria ed alle singole imprese private aventi scadenza nel corso del 2019, impegnandosi inoltre a trasferire alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale le risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento dei rifiuti;
- i Comuni dell'ATO Catanzaro hanno deliberato che gli oneri derivanti dalla gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani, sono posti a carico dei propri bilanci comunali e trovano copertura a valere sulle entrate di competenza iscritte a titolo di TARI a decorrere dall'esercizio finanziario 2019;

PRESO ATTO CHE, per come risultante nella richiamata nota regionale prot. n. 17840/2019, gli impianti utilizzati dalla Regione Calabria per la gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani prodotti nell'ATO Catanzaro, con quantità/qualità variabili secondo la capacità di trattamento autorizzata per ogni singolo impianto dalla stessa Regione (anche per via delle deroghe ammesse dall'Ordinanza contingibile ed urgente n. 121 emanata dal Presidente della Giunta Regionale in data 15 novembre 2018 con validità di sei mesi), sono i seguenti.

Impianti privati:

- Calabria Maceri e Servizi SpA, con sede a Rende (CS), per il trattamento dell'umido da RD;
- Ecocal SpA, con sede a Vazzano (VV), per il trattamento dell'umido da RD;
- Ecovalle scarl, con sede a Petilia Policastro (KR), per il trattamento dell'umido da RD;
- Ecorec scarl, con sede a Crotoni (KR), per il trattamento dell'umido da RD;
- Sovreco SpA, con sede a Crotoni (KR), per lo smaltimento degli scarti di lavorazione;
- Consorzio Campale Stabile Scarl, con sede a Catanzaro, per lo smaltimento del percolato;

Impianti pubblici:

- Catanzaro località Alli, gestito da Ecologia Oggi, per il trattamento dei rifiuti solidi;
- Lamezia località S. Pietro lametino, per il trattamento dei rifiuti solidi e dell'umido da RD;
- Gioia Tauro, gestito da Ecologia Oggi, per la termovalorizzazione del CSS;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 25 gennaio 2019 dal titolo "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani", che ha modificato la legge regionale n. 14/2014, disponendo, in particolare:

- la modifica dell'art. 6 bis, comma 3: "La Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis nei confronti degli enti locali, aderenti alle rispettive Comunità d'ambito di cui all'articolo 4, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano subentrati ad essa nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero non abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori";

- l'introduzione dell'art. 6 ter:

- comma 1: "... le Comunità d'ambito nelle quali gli enti locali aderenti siano subentrati nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ovvero abbiano sottoscritto i contratti di servizio con i gestori, possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla gestione, del servizio di trattamento. La delega non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2019.";
- comma 2: "Con accordo tra la Regione Calabria e le Comunità d'ambito ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, sono individuate le funzioni delegate e sono regolati tempi e modalità di esercizio della delega di cui al comma 1.";
- comma 3: "Prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, gli enti locali aderenti alle Comunità d'ambito dispongono con formale provvedimento il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale e accettano espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-bis della presente legge, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.";

DATO ATTO che l'Assemblea dell'ATO Catanzaro nella seduta del 29 gennaio 2019, ha deliberato:

- di delegare al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria la gestione di tutti i contratti di servizio dell'intero sistema di trattamento rifiuti (pubblico e privato) dell'ATO Catanzaro, fino alla data di conclusione delle procedure, in corso di espletamento da parte dello stesso dipartimento, attinenti i contratti riguardanti gli impianti tecnologici di Catanzaro in località Alli e Lamezia in località San Pietro Lametino, necessarie alla consegna di detti impianti e comunque per un periodo massimo 01/01/2019 -31/12/2019;
- di precisare che la suddetta delega diventa operativa per ciascun Comune allorquando lo stesso ente locale con atto formale subentrerà ai contratti in essere con la Regione Calabria al 31 dicembre 2018, prenderà atto della necessità di rinnovare i contratti privati scaduti al 31 dicembre 2018 ed impegnerà le somme relative al servizio di trattamento e smaltimento dei rispettivi rifiuti urbani, da trasferire sistematicamente (ai sensi dell'art. 6 ter, comma 3, della L.R. n. 14/2014) alla Regione Calabria per il pagamento dei gestori degli impianti pubblici e privati;
- di precisare che il Dipartimento regionale dell'Ambiente dovrà periodicamente inviare ai Comuni, per il tramite dell'ufficio comune di questo ATO, gli atti contabili, nei quali verrà specificata la quota parte che ogni Comune dovrà trasferire alla Regione, con suddivisione della contabilità per ogni quota delle singole frazioni merceologiche sia in termini di trattamento (indifferenziato e umido) sia in termini di selezione/stoccaggio (frazioni da RD) e la quota parte di percolato smaltito dalla discarica di Alli, laddove il pagamento dello stesso sarà naturalmente sopportato dall'intero territorio regionale;
- di autorizzare il Direttore dell'Ufficio Comune dell'ATO Catanzaro, Ing. Bruno Gualtieri, alla sottoscrizione dei contratti congiuntamente con la Regione Calabria e le singole imprese private, che espletano il servizio sopra descritto, in rappresentanza esclusiva dei Comuni che hanno anche assunto formale impegno:
 - di subentrare nei contratti in essere con la Regione Calabria fino al 31 dicembre 2018, con decorrenza 1° gennaio 2019;
 - di rinnovare i contratti scaduti al 31 dicembre 2018, relativi alla gestione degli impianti privati;
 - di sostenere la spesa necessaria derivante dai relativi contratti utilizzati dal Dipartimento regionale per la lavorazione/stoccaggio/smaltimento dei rifiuti prodotti dal singolo Comune;

EVIDENZIATO CHE

- con D.D.G. n. 6049 del 08 giugno 2017 la Regione Calabria ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara concernente la "Realizzazione dell'impianto di valorizzazione e recupero spinto di M.P.S. e R.D. e R.U. residui, da avviare alla filiera del riciclaggio con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica da realizzare in località Alli del comune di Catanzaro";
- nelle more della definizione degli adempimenti connessi a tale aggiudicazione, la Regione Calabria, per assicurare nel frattempo l'indispensabile attività di gestione ordinaria dell'impianto tecnologico in questione, ha affidato alla società Ecologia Oggi S.p.A. previo procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di gestione temporanea dell'impianto tecnologico sito in località Alli nel comune di Catanzaro con contratto Rep. n. 2284 del 21 dicembre 2017 per la durata di 8 mesi;
- successivamente la Regione ha disposto due consecutivi atti di proroga tecnica, senza alcuna interruzione, stipulando con la stessa Società i relativi contratti rispettivamente repertoriati al n. 2902 del 10 ottobre 2018 ed al n. 3652 del 21 dicembre 2018 con ultima scadenza prevista al 31 marzo 2019;
- in ragione degli effetti della L.R. n. 14/2014 e ss.mm.ii., a decorrere dal 01/01/2019, le Comunità d'Ambito sono subentrate alla Regione Calabria nelle funzioni spettanti loro per legge in materia di gestione integrata dei rifiuti;

- pertanto, trattandosi di un servizio pubblico essenziale con nota prot. n. 30997 del 27 marzo 2019 e nota prot. n. 63415 del 26 giugno 2019, il contratto è stato ulteriormente prorogato dalla Comunità d'ambito dall'ATO CZ rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre 2019 ed il cui, nelle more della formale sottoscrizione,
- il servizio oggetto del contratto di proroga rientra tra quelli oggetto di delega ex legge regionale n.5 del 2019 e quindi compreso nell'Accordo stipulato con la Comunità d'ambito di Catanzaro giusto rep. n. 4366 del 11 aprile 2019

PRESO ATTO ALTRESI' CHE:

- pur avendo la Regione Calabria aggiudicato in data 8 giugno 2017 la realizzazione dell'*eco-distretto* in Catanzaro Alli (che una volta completato consentirà la gestione dei rifiuti dei due ARO di Catanzaro e Soverato), è ancora in corso la fase di validazione per l'approvazione del progetto definitivo da parte della stessa Regione, trasmesso in data 16 ottobre 2018 al Consiglio Superiore Lavori Pubblici per l'acquisizione del relativo parere
- il Consiglio Superiore Lavori Pubblici nella seduta del 22 marzo, tuttavia ha imposto ulteriori prescrizioni al progetto cui l'aggiudicatario dovrà conformarsi;
- la conclusione delle procedure di affidamento al nuovo gestore dell'impianto di Catanzaro (loc Alli) ha previsto quindi tempi più lunghi rispetto a quanto inizialmente preventivati;
- il Presidente dell'ATO, con nota prot.n. 12381 dell'1 ottobre 2018, relativamente all'intervento di "*riefficientamento funzionale e la gestione temporanea dell'impianto di Lamezia Terme*", per la gestione dei rifiuti dell'ARO di Lamezia (oltre a quello di Vibo) ha delegato la Regione allo svolgimento della procedura concorsuale, allo stato attuale in fase di valutazione tecnica presso il SUA regionale, ferma restando la facoltà dell'ATO Catanzaro di subentrare nella procedura in itinere, all'esito della valutazione da parte della competente Assemblea d'Ambito;
- la Comunità, con atto deliberativo n. 9 del 17 dicembre 2018, nel ratificare la delega concessa dal Presidente con la richiamata nota n. 92381/2018 alla Regione Calabria, per lo svolgimento della procedura concorsuale a proseguire l'iter avviato fino all'aggiudicazione definitiva della gara, ha delegato il Direttore dell'ATO alla sottoscrizione del Contratto con l'aggiudicatario;

RILEVATO CHE, non essendosi ancora perfezionati gli iter per la consegna degli impianti tecnologici di cui sopra per garantire l'autosufficienza dell'ATO, occorre ancora delegare la Regione Calabria per la gestione di tutti i contratti di servizio per l'intero sistema di trattamento rifiuti (pubblico e privato) dell'*ATO Catanzaro*, essendo localizzati fuori provincia la quasi totalità degli impianti privati che trattano la *forsu*;

VISTA la Convenzione tra la Comunità d'Ambito di Catanzaro e la Regione Calabria, stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366 ai sensi della Legge regionale n. 5/2019 che ha introdotto l'art. 6 ter alla Legge regionale n. 14/2014, disciplinante la delega delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti, in attuazione della Legge regionale n. 14/2014, per il periodo necessario alla consegna degli impianti di Catanzaro in località Alli e Lamezia in località San Pietro Lametino da parte della Regione all'ATO Catanzaro a termine della conclusione dell'iter di aggiudicazione di entrambe le gare ancora in corso;

PRESO ATTO CHE la dotazione degli impianti (pubblici e privati) in tutta la Regione Calabria non sono sufficienti a consentire il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni appartenenti all'ATO Catanzaro e che le attività previste nelle due gare regionali in corso di compimento consentirebbero di ampliare la quantità di trattamento della *forsu* per rendere autosufficiente l'ATO;

CONSIDERATA la necessità di garantire la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'ambiente;

DATO ATTO CHE i singoli Comuni appartenenti all'ATO Catanzaro hanno deliberato il trasferimento alla Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per come individuato con deliberazione della Giunta regionale, accettando espressamente, con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-bis della Legge regionale n. 5 del 25 gennaio 2019 dal titolo "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani", che ha modificato la legge regionale n. 14/2014, entro quindici giorni successivi all'eventuale inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza necessità di diffida.

VISTO:

- il TUEL n. 267/2000, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive


modificazioni;

- l'art. 63 comma 2, lett. b) punto 2) del nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di affidamento di quei servizi che per motivi tecnici "possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico" e, considerando in via ulteriore quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato articolo, per cui "Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli";
- oltre la Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 ("*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*"), anche la normativa nazionale vigente in materia;

DETERMINA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare alla società Ecologia Oggi S.p.A. la proroga tecnica del contratto Rep. n. 2284 del 21 dicembre 2017, stipulato tra la Regione Calabria e la stessa Società, relativa al "Servizio di gestione temporanea dell'impianto tecnologico di trattamento dei rifiuti urbani sito in località Cucullera Nobile di Alli nel comune di Catanzaro", per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2019;
3. di dare atto che il parere contabile, da parte delle singole Amministrazioni comunali, non è necessario in quanto la copertura finanziaria sarà garantita dai Comuni dell'ATO Catanzaro, con gli oneri derivanti dalla gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani, posti a carico dei propri bilanci comunali con copertura a valere sulle entrate di competenza iscritte a titolo di TARI a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, per come gli stessi hanno deliberato con relative delibere di recependo le tariffe approvate con la Delibera dell'Assemblea n. 8 del 17 dicembre 2018;
4. di approvare l'allegato schema del contratto disciplinante l'affidamento del servizio alla società Ecologia Oggi S.p.A.;
5. che sono state avviate le verifiche dei requisiti in possesso dell'impresa di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
6. di delegare la Regione Calabria, ai sensi della Convenzione tra ATO Catanzaro e Regione stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366, la gestione del suddetto contratto, con subentro al CIG n. 7975498527 acquisito in data 11 luglio 2019 dal DUC, fermo restando l'anticipazione della data di conclusione delle procedure, in corso di espletamento da parte del dipartimento regionale, attinenti i contratti riguardanti gli impianti tecnologici pubblici di Catanzaro in località Alli e Lamezia in località San Pietro Lametino;
7. di precisare, per come stabilito dall'Assemblea dell'ATO Catanzaro con Delibera n. 2 del 29 gennaio 2019, che il Dipartimento regionale dell'Ambiente dovrà periodicamente inviare ai Comuni, per il tramite dell'ufficio comune di questo ATO, gli atti contabili, nei quali verrà specificata la quota parte che ogni Comune dovrà trasferire alla Regione, con suddivisione della contabilità per ogni quota delle singole frazioni merceologiche sia in termini di trattamento (indifferenziato e umido) sia in termini di selezione/stoccaggio (frazioni da RD) e la quota parte di percolato smaltito dalla discarica di Alli, laddove il pagamento dello stesso sarà naturalmente sopportato dall'intero territorio regionale;
8. che i Comuni dell'ATO Catanzaro per come deliberato dagli stessi Enti, corrispondano con cadenza bimestrale alla Regione le somme corrispondenti al costo del servizio di trattamento dei rifiuti, come stabilito dall'art. 6 ter della Legge regionale n. 14/2014 e ss.mm.ii., secondo le tariffe individuate ai sensi delle disposizioni di legge (art. 6 ter, comma 5, Legge regionale n. 14/2014 e ss.mm.ii.);
9. che la Regione Calabria, ai sensi della Convenzione tra ATO Catanzaro e Regione stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366, corrisponda all'Impresa gli importi stabiliti con la presente determinazione;
10. di dare atto che le figure professionali necessarie per l'esecuzione del servizio, nominati dalla Regione Calabria, proseguono la relativa attività per tutto il periodo contrattuale;
11. di trasmettere la presente determinazione alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, nonché al Presidente e Segretario dell'ATO Catanzaro ed alle Amministrazioni comunali in atto interessate;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Amministrazione comunale di Catanzaro;
13. di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo.

Il Direttore
dell'Ufficio Comune
della Comunità dell'ATO Catanzaro
Ing. Bruno Gualtieri





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI
A.T.O. CATANZARO

Rep. n. _____ del _____

SCHEMA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TEMPORANEA DELL'IMPIANTO TECNOLOGICO DI SELEZIONE DEI RSU E VALORIZZAZIONE DELLA RD IN LOCALITÀ CUCULLERA NOBILE DI ALLI A CATANZARO.

Periodo 01/04/2019 – 30/09/2019

CIG N. 7975498527

TRA

La Comunità d'Ambito dell'ATO di Catanzaro, rappresentata dal Direttore dell'Ufficio Comune, Ing. Bruno Gualtieri con domicilio presso la sede del Comune di Catanzaro, in seguito denominata anche "Comunità", autorizzato alla sottoscrizione dei contratti con le imprese private, in rappresentanza dei Comuni che hanno assunto formale impegno, per come deliberato dall'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 29 gennaio 2019;

E

La società Ecologia Oggi S.p.A., con P. IVA 00897240792, in persona dell'Amministratore Delegato, Sig.ra Ortensia Guarascio, nata a Parenti (CS) il 11 agosto 1965, con domicilio presso la sede operativa della Società, sita in Lamezia Terme (CZ) alla Via Cassoli n. 18, in seguito denominata "Impresa";

PREMESSO CHE

- la Regione Calabria con D.D.G. n. 8970 del 08 agosto 2017 ha indetto la gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento temporaneo del "Servizio di gestione del polo tecnologico di trattamento dei rifiuti urbani sito in località Alli nel comune di Catanzaro" per la durata di 8 mesi;
- detta procedura negoziata è stata espletata e risulta affidatario del relativo servizio la Società Ecologia Oggi S.p.A. (D.D.G. n. 10845 del 04 settembre 2017);
- l'iniziativa era da qualificarsi come temporanea, peraltro alla stregua della presente proroga, poiché eseguita nelle more e sino alla definizione di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica volta a selezionare l'affidatario del servizio di gestione dell'intero polo tecnologico di Catanzaro;
- in data 21 dicembre 2017 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 2284 che prevedeva una durata non superiore a 8 mesi dalla consegna del servizio. La predetta consegna anticipata è avvenuta in data 17 novembre 2017, con effettivo inizio a partire dal 18 novembre 2017 e conclusione il 17 luglio 2018;
- con D.D.G. n. 6049 del 08 giugno 2017 la Regione Calabria ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara concernente la "Realizzazione dell'impianto di valorizzazione e recupero spinto di M.P.S. e R.D. e R.U. residui, da avviare alla filiera del riciclaggio con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica da realizzare in località Alli del comune di Catanzaro";
- nelle more della definizione di una serie di adempimenti connessi a tale aggiudicazione, la Regione Calabria, per assicurare l'indispensabile attività di gestione ordinaria dell'impianto tecnologico in questione, ha disposto due consecutivi atti di proroga tecnica, senza alcuna interruzione, stipulando con la Società Ecologia Oggi S.p.A. i relativi contratti rispettivamente repertoriati al n. 2902 del 10 ottobre 2018 ed al n. 3652 del 21 dicembre 2018 con ultima scadenza prevista al 31 marzo 2019;

TENUTO CONTO CHE:

- la legge regionale n. 14/2014 pubblicata sul BURC n. 36 dell'11 agosto 2014, in attuazione della normativa nazionale (legge n. 148/2011, integrata dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014), stabilisce che il servizio di gestione dei rifiuti urbani sia organizzato ed erogato all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), coincidenti con i confini amministrativi delle province, e con l'individuazione al loro interno, quali enti di governo, delle Comunità d'Ambito costituite da tutti i sindaci dei comuni ricadenti nell'ATO di appartenenza;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI
A.T.O. CATANZARO

- l'art. 6-bis della succitata legge, per come integrata con l.r. n. 54/2017 e l.r. n. 29/2018, prevede, tra l'altro, che entro la data del 31 dicembre 2018 le Comunità d'Ambito devono subentrare alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento;
- successivamente con la legge regionale n. 5 del 25 gennaio 2019 (pubblicata sul BURC n. 18 del 25 gennaio 2019) è stata prevista la facoltà di delega, da parte degli ATO alla Regione Calabria, delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento dei rifiuti, fino al 31 dicembre 2019;
- tra la Regione Calabria e la Comunità d'Ambito di Catanzaro è stata sottoscritta in data 11 aprile 2019 la Convenzione Rep. n. 4366, disciplinante la delega di cui al punto precedente, che prevede la "copertura finanziaria" delle attività da parte della Regione, e dunque, come condiviso dalle Parti, la fatturazione a carico della Regione Calabria delle attività qui previste;
- la Regione Calabria, ai sensi del suddetto atto, ha appostato adeguato capitolo di spesa per la copertura finanziaria del presente Contratto;
- nelle more di formalizzare il relativo contratto, con note Prot. n. 30997 del 27 marzo 2019 e Prot. n. 63415 del 26 giugno 2019, il Direttore dell'ATO Catanzaro, per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nelle note medesime, ha rispettivamente prorogato il contratto sottoscritto dalla Regione Calabria competente pro-tempore ed in scadenza al 31 marzo 2019, fino al 30 giugno 2019 e fino al 30 settembre 2019;

RITENUTO NECESSARIO dover provvedere nel merito al fine di assicurare continuità della gestione temporanea dell'impianto tecnologico esistente nelle more della consegna definitiva all'aggiudicatario, il cui iter ad oggi non si è ancora concluso;

PRESO ATTO CHE tutti i comuni dell'ATO Catanzaro, fruitori hanno delegato/autorizzato il DUC della Comunità d'Ambito di Catanzaro a sottoscrivere la presente Convenzione;

EVIDENZIATO ALTRESI' CHE:

- l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.P.S. 2506994555 con sede in Cosenza e numero matricola I.N.P.S. 2203944756 - 2202407539 con sede in Lamezia Terme (CZ);
- l'Impresa ha il seguente numero matricola I.N.A.I.L. 3689465 con sede in Catanzaro;
- hanno avuto esito _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

La Comunità d'Ambito di Catanzaro proroga alla Società Ecologia Oggi S.p.A., che accetta, l'affidamento del pubblico servizio di gestione temporanea dell'impianto tecnologico di selezione dei RSU e valorizzazione della RD sito in località Cucullera Nobile di Alli nel comune di Catanzaro, con il mantenimento degli stessi patti e condizioni del contratto Rep. n. 2284 del 21 dicembre 2017.

Art. 3 (Ammontare del contratto)

1. Il valore complessivo del presente atto, per l'intero periodo contrattualmente previsto, è pari ad € **1.801.632,00 (Euro unmilioneottocentoeunomilaseicentotrentadue/00) oltre IVA.**
2. Detto importo è stato determinato sulla base del precedente Atto di proroga tecnica Rep. n. 3652 stipulato in data 21 dicembre 2018 tra la Regione Calabria e l'Impresa, prevedendo un importo mensile pari ad € 280.000,00 oltre spese generali e utile d'impresa di 7,24% del suddetto canone.

Art. 4 (Durata del contratto)

La decorrenza del presente contratto va dal 1° aprile 2019 al 30 settembre 2019, salvo l'avvenuto subentro,



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI

A.T.O. CATANZARO

prima della scadenza, dell'aggiudicatario individuato con D.D.G. n. 6049 del 08 giugno 2017 da parte della Regione Calabria per la gara concernente la "Realizzazione dell'impianto di valorizzazione e recupero spinto di M.P.S. e R.D. e R.U. residui, da avviare alla filiera del riciclaggio con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica da realizzare in località Alli del comune di Catanzaro".

All'esito di tale subentro, il presente atto cesserà i propri effetti e la Società Ecologia Oggi S.p.A. non avrà nulla a che pretendere dalla Comunità d'Ambito di Catanzaro e/o dalla Regione Calabria, salvo la corresponsione degli importi dovuti in ragione delle attività concretamente eseguite sino all'effettiva conclusione anticipata del contratto.

Art. 5 (Cauzione definitiva – Garanzie assicurative)

In riferimento al presente atto di proroga, l'Impresa:

- 1) Ha proceduto all'estensione della durata della cauzione definitiva di cui all'Art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come riportato all'Art. 3 comma 6) del contratto Rep. n. 2284/2017;
- 2) Ha proceduto all'estensione della durata della garanzia assicurativa di cui all'Art. 3 comma 7) del medesimo contratto per responsabilità civile verso terzi, rischi RC sui fabbricati, macchinari ed impianti;
- 3) Ha proceduto all'estensione della durata della garanzia assicurativa di cui all'Art. 3 comma 7.2) del medesimo contratto a copertura dei danni materiali causati da furto;
- 4) Ha proceduto all'estensione della durata della garanzia assicurativa di cui all'Art. 3 comma 8) del medesimo contratto per garanzia assicurativa a copertura dei danni da inquinamento ambientale.

Art. 6 (Redazione e registrazione contratto)

Il presente contratto, redatto in duplice originale, su fogli di carta resa legale è composto da n. 3 pagine. Tutte le spese inerenti la stipula e la registrazione del presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico dell'Impresa.

Art. 7 (Clausola di rinvio)

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia integralmente alla prescrizioni contenute nel Contratto Rep. n. 2284 del 21 dicembre 2017 e successivi atti di proroga.

Per Ecologia Oggi S.p.A.
Sig.ra Ortenzia Guarascio

Per l'ATO Catanzaro
Ing. Bruno Gualtieri